

ESPOSTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI *PAR CONDICIO*, RELATIVI ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO, DA PARTE DELLE EMITTENTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Gli scriventi, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità connesse alla violazione dei principi e delle norme in materia di *par condicio*,

premessi che,

-

il sistema radiotelevisivo è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà "*avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti*" (Corte cost., sent. n. 112 del 1993);

-

l'art. 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici annovera fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, principi che valgono viepiù per l'informazione diffusa dai canali del servizio pubblico radiotelevisivo;

-

l'articolo 7 del Testo unico afferma che l'attività di informazione, da qualunque emittente sia esercitata, costituisce "*un servizio di interesse generale*" e deve garantire la libera formazione delle opinioni attraverso la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché la garanzia di accesso alle trasmissioni di informazione a tutti i soggetti politici "*in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità*";

-

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, fermi restando i principi generali della parità di trattamento e dell'equità;

-

la diversità "ontologica" tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica è stata confermata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 e dalla giurisprudenza amministrativa, fra le altre, nelle sentenze nn. 11187 e 11188 del 13 maggio 2010;

-
ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, la valutazione del pluralismo politico di tutte le edizioni di ciascun telegiornale, nei periodi non elettorali, è effettuata dall'AGCOM d'ufficio su base trimestrale, ai fini di questa valutazione riveste peso prevalente il tempo di parola in quanto "*indicatore più sintomatico del grado di pluralismo*";

-
nella gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, recante indizione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che è entrato in vigore il giorno stesso;

-
la data di indizione dei comizi segna l'avvio della campagna elettorale e contestualmente, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche della c.d. *par condicio* elettorale;

-
la legge demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;

-
nel periodo intercorrente tra l'inizio della campagna elettorale e l'entrata in vigore delle delibere attuative che la Commissione parlamentare di vigilanza e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono chiamate ad emanare, non possono avere luogo i programmi di comunicazione politica, in quanto è demandata proprio a tali delibere attuative l'individuazione dei soggetti che hanno diritto all'accesso alle tribune elettorali, ai messaggi autogestiti e agli altri programmi di comunicazione politica;

-
nelle more dell'entrata in vigore delle delibere di attuazione sono invece "auto-applicativi" i principi e le norme della legge n. 28 del 2000 relativi al pluralismo politico nelle trasmissioni ricondotte alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

-
l'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, stabilisce che "dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla specifica responsabilità di una specifica testata giornalistica [...] la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo [...] deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione";

-
n una lettera del 3 marzo 2014, indirizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri a tutti i Ministeri e a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, veniva rammentato che ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, a far data dal decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni";

-
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della delibera del 1° aprile 2014 della Commissione parlamentare di vigilanza recante disposizioni attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014, i direttori responsabili dei programmi curano che "nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno";

-
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della stessa delibera, i rappresentanti delle istituzioni partecipano ai programmi di informazione "secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo i casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte";

-
analoghe disposizioni, rivolte alle emittenti radiotelevisive private, sono contenute nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 138/14/CONS, recante disposizioni attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014;

-
in ogni caso, come anticipato, anche prima dell'entrata in vigore della delibera attuativa della Commissione parlamentare di vigilanza, le testate della RAI erano già tenute a conformarsi alle prescrizioni più stringenti previste in materia di *par condicio* nei periodi elettorali;

-
a margine, merita ricordare che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 22/06/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i programmi di informazione e di approfondimento devono osservare con particolare cura l'equilibrio delle presenza dei soggetti

politici anche nei trenta giorni che precedono la data di convocazione dei comizi elettorali, il c.d. periodo pre-elettorale;

-

la valutazione del rispetto del pluralismo politico da parte delle testate giornalistiche, pur essendo maggiormente incentrata sui soggetti politici, deve tenere nella massima considerazione, anche nei periodi non elettorali, la percentuale di presenza degli esponenti del Governo, che non può mai superare determinate soglie di tolleranza, oltre le quali la valutazione stessa rischia di tradursi in un controllo non efficace né obiettivo, tenuto conto che le forze politiche che compongono la maggioranza parlamentare beneficiano indirettamente del tempo fruito dal Governo;

-

il 22 febbraio 2014 il Presidente del Consiglio nominato, Matteo Renzi, e i ministri hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica;

-

nei giorni successivi al giuramento, il Presidente del Consiglio ed altri esponenti del Governo hanno goduto di una forte sovraesposizione mediatica, in particolare nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico;

-

deve segnalarsi, fra le altre, la presenza di Matteo Renzi al programma “Che tempo che fa” il 9 marzo 2014, al programma “Porta a porta” del 13 marzo, senza contraddittorio e nonostante l’assenza, a quel tempo, di provvedimenti governativi in grado di giustificare quello spazio, al programma “Ballarò”, con un’intervista di 25 minuti, il 25 febbraio, al Tg1 e al Tg2 con due interviste, rispettivamente, del 23 e del 28 marzo;

-

la straordinaria presenza mediatica del Presidente del Consiglio è stata oggetto di un articolo su “La Stampa” del 4 aprile 2014, nel quale si riferisce che il tempo di parola del Presidente del Consiglio in tutte le emittenti prese a riferimento (RAI, Mediaset, La7, Cielo, SkyTg24, DeeJay Tv), nelle due settimane precedenti l’articolo, è stato pari a 68 ore, 15 minuti e 56 secondi;

-

nel medesimo articolo si fa cenno, inoltre, alla prossima futura “improvvisata” di Matteo Renzi alla trasmissione “Gazebo”;

-

analogamente, si deve evidenziare la sovraesposizione mediatica di altri esponenti del Governo, in pieno regime di *par condicio*, i cui interventi hanno avuto ad oggetto intendimenti e programmi futuri dell’esecutivo, confondendosi in tal modo la veste istituzionale degli stessi con quella di esponenti di partito;

-

a tale riguardo, possono essere richiamate le presenze del ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, nella trasmissione “Uno Mattina”, per giunta senza contraddittorio, del 3 aprile 2014, ovvero nella trasmissione “Agorà”, il giorno successivo, con un’intervista, oppure ancora la presenza del sottosegretario Graziano Delrio nella trasmissione “Che tempo che fa” del 30 marzo, a distanza di tre settimane dalla puntata in cui era stato ospite il Presidente del Consiglio;

-

i dati diffusi settimanalmente dall’Osservatorio di Pavia alla Commissione parlamentare di vigilanza, uniformati dal 1° gennaio 2014 alla metodologia utilizzata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziano quanto segue: nella settimana 22-28 febbraio il tempo di parola del Governo, calcolato sul totale del tempo di parola attribuito ai soggetti politico-istituzionali, è pari al 45,9 per cento nel complesso dei notiziari Tg1, Tg2, Tg3 e al 38,8% nei programmi di informazione; nella settimana 1-7 marzo il tempo di parola del Governo è pari al 42,9% nei telegiornali e al 17,3% nei programmi di informazione; nella settimana 8-14 marzo il tempo di parola del Governo è pari al 48% nei notiziari e al 33,9% nei programmi di informazione; nella settimana 15-21 marzo il tempo di parola del Governo è pari al 46,6% nei telegiornali e al 27,2% nei programmi di informazione;

-

nella settimana 22-28 marzo, in regime di *par condicio*, il tempo di parola del Governo è stato pari al 47,4% in tutte le edizioni del Tg1, al 41,7% nelle edizioni del Tg2, al 44% nelle edizioni del Tg3, al 18% nelle trasmissioni ricondotte alla responsabilità delle testate giornalistiche;

-

i dati appena richiamati evidenziano non soltanto una netta sovraesposizione mediatica del Governo nelle trasmissioni di informazione durante i periodi pre-elettorale ed elettorale, ma anche, a prescindere dal periodo di riferimento, una grave disproporzione tra la quota del tempo da Esso fruito e quella attribuita ai soggetti politici;

-

se, da un lato, tale sovraesposizione si connette all’avvicendamento dell’esecutivo, dunque alla “necessaria correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca”, dall’altro, la maggior parte delle presenze e degli interventi in voce da parte degli esponenti del Governo, anche in seguito alla data di indizione dei comizi elettorali, si caratterizza per il contenuto squisitamente politico-programmatico e propagandistico, non inerente all’esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte;

chiedono a Codesta Autorità

di considerare con estremo rigore, in sede di monitoraggio televisivo, le presenze e la classificazione del tempo di parola del Presidente del Consiglio dei ministri e degli altri esponenti del Governo in tutte le trasmissioni del servizio pubblico durante il periodo elettorale, tenuto conto che essi rivestono contestualmente anche cariche di partito;

di assicurare, pertanto, che gli interventi del Presidente del Consiglio, dei ministri e dei sottosegretari siano ricondotti alla quota di tempo del Governo solo se inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte, altrimenti rientrando nello spazio attribuito ai rispettivi partiti di riferimento;

di prescrivere alle testate giornalistiche della RAI il corretto adempimento delle disposizioni di legge e delle disposizioni attuative di cui alla delibera della Commissione parlamentare di vigilanza del 1° aprile 2014, citata in premessa, nonché il ripristino immediato dell'equilibrio e della parità di trattamento tra i soggetti politici, considerato che la sovraesposizione degli esponenti del Governo nelle ultime settimane, in particolare dalla data di indizione dei comizi elettorali, si configura come grave violazione dei principi e delle norme in materia di pluralismo politico radiotelevisivo.